



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 100

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Boron, Vianello, Michieletto, Finco, Barbisan, Rizzotto, Ciambetti, Favero, Centenaro, Cecchetto e Venturini

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROMOZIONE DEL BACINO
TERMALE DEI COLLI EUGANEI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio l'11 ottobre 2021.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROMOZIONE DEL BACINO TERMALE DEI COLLI EUGANEI

Relazione:

Il settore termale, in particolare quello sviluppato nel bacino dei Colli Euganei, riveste una particolare importanza a livello regionale, nazionale e internazionale per quanto riguarda gli ambiti sanitario, turistico e occupazionale.

Con la presente proposta di legge, altresì nel rispetto degli obiettivi definiti dal Piano socio sanitario regionale 2019-2023, si vuole intervenire nei tre ambiti suindicati al fine di riqualificare il patrimonio termale dei Colli Euganei, valorizzando, oltre all'utilizzo a fini terapeutici delle acque e fango termali, le risorse naturali, ambientali e culturali del territorio in questione, in ossequio anche a quanto previsto dalla legge di riordino del settore termale (legge 24 ottobre 2000, n. 323). Quest'ultima affida alle Regioni, nell'ambito delle loro competenze, il compito di promuovere la qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico, nonché di valorizzare le risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali.

Come noto, in ambito regionale, la materia è disciplinata da numerose leggi:

- a) per quanto riguarda la ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali dalla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40;*
- b) per quanto riguarda gli aspetti turistici, dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" che nel riorganizzare l'offerta turistica regionale, ha individuato, tra gli altri, il "Sistema turistico locale n. 9 - Terme Euganee" (comprendente i comuni di: Abano Terme, Teolo, Torreglia, Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Galzignano Terme, Montegrotto Terme, Monselice, Baone, Este, Cinto Euganeo, Vo, Lozzo Atestino, Rovolon, Cervarese S. Croce) e dalla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", che riconosce, tra i sistemi turistici tematici e territoriali, quello delle "Terme Euganee e Termalismo veneto";*
- c) per quanto riguarda l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture a fini sanitari dalla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".*

Con specifico riferimento al bacino idrominerario omogeneo dei Colli Euganei, la suddetta normativa è stata integrata dal Piano di utilizzazione della risorsa termale (PURT), approvato dal Consiglio regionale nel 1980, che disciplina aspetti sanitari, minerari e urbanistici necessari per regolamentare la particolare ed articolata condizione del bacino medesimo, ubicato nel contesto del Parco regionale dei Colli Euganei (istituito con la legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38).

Il presente progetto di legge introduce delle previsioni finalizzate a:

- sostenere la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di formazione, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria riferiti alle cure effettuate con l'utilizzo dell'acqua termale e con il fango termale euganei, anche al fine di ampliarne utilizzo (articolo 3);*
- promuovere la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali, l'integrazione tra il sistema delle cure termali delle strutture presenti nel bacino dei Colli Euganei e le altre strutture sanitarie che erogano prestazioni*

nell'ambito della riabilitazione e incentivare l'utilizzo dell'acqua termale di risulta al fine di realizzare impianti tecnologici che consentano il risparmio energetico, la riduzione di emissioni CO2 e il recupero di calore da acque reflue (articolo 4);

- sostenere i percorsi extra-ospedalieri in tutte le strutture termali idonee ad erogare servizi di riabilitazione e istituire un modello assistenziale basato su una Piattaforma per la gestione dei pazienti che si avvalga anche delle strutture termali esistenti sul territorio (articolo 5);

- valorizzare il bacino termale euganeo al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio anche attraverso l'offerta sanitaria degli stabilimenti termali e delle strutture ricettive adibite all'accoglienza turistica sanitaria (articolo 6).

È importante sottolineare che la presente proposta di legge è di fondamentale importanza poiché si inserisce nell'attuale fase storica caratterizzata dalla presenza di numerosi pazienti aventi patologie post-acute correlate a Covid-19. Per tali persone persistono bisogni riabilitativi a medio-lungo termine dovuti all'infezione e al lungo periodo di ospedalizzazione e pertanto sostenere il termalismo appare cruciale per rafforzare le attività riabilitative di pazienti che richiedono assistenza anche dopo la dimissione ospedaliera. L'attività riabilitativa svolta in acqua termale ha numerosi benefici poiché facilita la rieducazione motoria, ha effetti positivi sul sistema respiratorio ed aumenta la resilienza del paziente ai fattori stressogeni. L'impiego delle strutture termali rappresenta inoltre una valida alternativa extra-ospedaliera al tradizionale setting riabilitativo, permettendo di trattare tutti gli aspetti della sindrome post-Covid e di ridurre la pressione sulle unità riabilitative ospedaliere sovraccaricate dalla riabilitazione acuta dei pazienti Covid-19. Infine, con il ritorno presso il proprio domicilio del paziente, il modello assistenziale previsto dalla presente proposta, avvalendosi della modalità telematica, permetterà di eseguire successivi follow up a distanza per un adeguato monitoraggio clinico del paziente.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROMOZIONE DEL BACINO TERMALE DEI COLLI EUGANEI

Art. 1 - Finalità.

1. Con la presente legge la Regione del Veneto promuove la valorizzazione delle prestazioni termali per finalità terapeutiche, per la prevenzione, il mantenimento del benessere psico-fisico e la riabilitazione, in funzione del conseguimento degli obiettivi definiti dal Piano socio sanitario regionale 2019-2023.

2. La Regione del Veneto sostiene, inoltre, il pieno ed effettivo rilancio del settore termale attraverso la promozione e la tutela del patrimonio idrotermale e geografico del bacino dei Colli Euganei.

Art. 2 - Ambito di intervento.

1. Per realizzare le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la Regione del Veneto:

a) definisce in collaborazione con le istituzioni pubbliche a vario titolo coinvolte, in sinergia con eventuali soggetti privati, gli strumenti di promozione, valorizzazione, tutela e salvaguardia delle risorse naturali, ambientali e culturali del bacino termale dei Colli Euganei;

b) promuove interventi finalizzati a rafforzare la validità scientifica e l'efficacia terapeutica delle acque e del fango termale del bacino dei Colli Euganei, anche attraverso il sostegno a studi e ricerche, con il coordinamento dell'Università di Padova, in collaborazione con il Servizio sanitario regionale, con gli Istituti di Ricerca e il coinvolgimento delle aziende termali, enti e centri studi che si occupano di ricerca scientifica termale;

c) favorisce iniziative ed accordi a livello nazionale e internazionale individuando specifiche linee di promozione del termalismo e della riabilitazione termale per divulgare gli studi effettuati sui benefici delle cure termali con lo scopo di attrarre soggetti da altre regioni italiane oltre che da altri stati dell'Unione europea, incentivando così la libera circolazione del paziente verso il bacino termale dei Colli Euganei;

d) sostiene percorsi riabilitativi extra-ospedalieri presso le strutture termali per il perseguimento di strategie sanitarie volte ad una più ampia e completa ripresa di salute e partecipazione sociale dei soggetti che richiedono assistenza riabilitativa anche dopo la dimissione ospedaliera.

Art. 3 - Iniziative nell'ambito della ricerca.

1. La Giunta regionale sostiene la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di formazione, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria riferiti alle cure effettuate con l'utilizzo dell'acqua termale e con il fango termale del bacino termale euganeo, anche al fine di ampliarne l'utilizzo sperimentando nuovi modelli di assistenza, in particolare nel settore della riabilitazione.

2. La Giunta regionale definisce i criteri clinici per la riabilitazione in acqua termale attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico scientifico entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta regionale promuove e finanzia l'attivazione del tavolo di cui al comma 1, garantendone il mantenimento nel tempo, presso l'Università degli

Studi di Padova, della Scuola di Specializzazione in “Medicina Termale”, in collaborazione con la Scuola di Medicina dell’Università di Padova, prevista dall’articolo 7 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 “Riordino del settore termale”. Per favorire l’attuazione delle disposizioni del presente comma, la Giunta regionale può promuovere specifiche convenzioni tra l’Università di Padova, aziende ed enti termali.

4. La Giunta regionale al fine di sostenere lo sviluppo e l’arricchimento dell’offerta didattica della Scuola di Specializzazione in “Medicina Termale” è autorizzata a definire e a sottoscrivere un protocollo d’intesa con l’Università degli Studi di Padova, concedendo un contributo.

Art. 4 - Iniziative per la promozione dell’utilizzo di acque e fanghi termali e per lo sviluppo della riabilitazione.

1. La Giunta regionale, nel rispetto della programmazione sanitaria regionale, promuove la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali e l’integrazione degli stessi con le altre strutture sanitarie del territorio che in particolare erogano prestazioni riabilitative, in collaborazione con la Scuola di Medicina dell’Università di Padova.

2. La Giunta regionale incentiva, nel rispetto della vigente normativa, in collaborazione con i concessionari e con gli enti locali, l’utilizzo, esclusivamente all’interno del bacino dei Colli Euganei, dell’acqua termale di risulta, una volta esaurito l’uso per finalità sanitarie, al fine di realizzare impianti tecnologici che consentano il risparmio energetico, la riduzione di emissioni CO₂ e il recupero di calore da acque reflue.

3. Ai fini delle iniziative di cui al presente articolo, la Giunta regionale definisce, sentita la competente commissione consiliare, i criteri per le modalità di concessione dei contributi.

Art. 5 - Sostegno ai percorsi riabilitativi.

1. La Giunta regionale sostiene i percorsi extra-ospedalieri in tutte le strutture termali idonee ad erogare in fase post-critica un approccio alla riabilitazione di tipo multiorgano per la presa in carico riabilitativa personalizzata, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e riabilitative.

2. La Giunta regionale istituisce un modello assistenziale riabilitativo extra-ospedaliero basato su una Piattaforma che consenta di gestire i pazienti, prevedendo un approccio di sistema, che si avvalga anche delle strutture termali esistenti sul territorio, idonee all’erogazione di prestazioni riabilitative.

Art. 6 - Valorizzazione del bacino termale euganeo.

1. La Giunta regionale sostiene lo sviluppo economico e sociale del territorio anche attraverso l’offerta sanitaria degli stabilimenti termali del bacino dei Colli Euganei per allungare la stagionalità turistica a sostegno dell’occupazione e, nel contempo, promuovere la conseguente crescita infrastrutturale, tecnologica, alberghiera e turistica della zona.

2. La Giunta regionale sostiene idonee iniziative per la riqualificazione degli stabilimenti termali e delle strutture ricettive adibite all’accoglienza turistica sanitaria nonché per la promozione delle cure termali, delle cure riabilitative e riabilitative termali quale parte integrante dell’offerta sanitaria e dell’offerta

turistica del bacino dei Colli Euganei, in coerenza con gli obiettivi del Piano socio sanitario regionale 2019 -2023.

3. La Giunta regionale favorisce inoltre la valorizzazione delle figure professionali e dell'operatore di assistenza termale, procedendo anche all'aggiornamento dei percorsi formativi e al possibile ampliamento delle competenze.

Art. 7 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 250.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023, utilizzando a tal fine la dotazione della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

Art. 8 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Ambito di intervento.	3
Art. 3 - Iniziative nell'ambito della ricerca.....	3
Art. 4 - Iniziative per la promozione dell'utilizzo di acque e fanghi termali e per lo sviluppo della riabilitazione.	4
Art. 5 - Sostegno ai percorsi riabilitativi.....	4
Art. 6 - Valorizzazione del bacino termale euganeo.....	4
Art. 7 - Norma finanziaria.....	5
Art. 8 - Entrata in vigore.....	5